

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo

PIANO TRIENNALE INTEGRATO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Redatto dall'Avv. Lorenzo Crocini
(*Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la
Trasparenza Amministrativa*)
Adottato con Delibera del Consiglio in data
23/01/2025

[2025 – 2027]

Sommario		
Introduzione	Pag.	2
Sezione 1 - Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione	Pag.	
1. Premessa introduttiva	Pag.	4
2. Riferimenti normativi	Pag.	6
3. Analisi del contesto esterno e interno	Pag.	7
4. Destinatari del piano	Pag.	9
5. Individuazione aree di rischio e sintesi delle misure di prevenzione	Pag.	12
6. Valutazione del rischio e adozione delle misure di prevenzione	Pag.	13
7. Formazione e Codici di comportamento	Pag.	16
8. Rotazione del personale	Pag.	16
9. Tutela del dipendente che segnala illeciti	Pag.	16
Sezione 2 - Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Pag.	16
1. Introduzione e accesso civico	Pag.	19
2. Fonti normative	Pag.	20
3. Contenuti	Pag.	20
4. Segnalazioni di illecito	Pag.	23
Allegato A - Schema aree di rischio		
Allegato B - Misure di prevenzione		

Introduzione

Il presente Piano costituisce aggiornamento del precedente Piano di prevenzione già adottato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo con delibera in data 21.01.2022, con riferimento al triennio 2022-2024.

Occorre premettere che, con Delibera n. 777 del 24.11.2021, avente ad oggetto "Proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali", ANAC ha precisato la portata applicativa del principio di compatibilità delle norme di settore in riferimento agli Ordini e Collegi, riducendo gli oneri connessi anche alla predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT).

In particolare, per gli Ordini e Collegi con meno di cinquanta dipendenti è stata prevista la possibilità di confermare annualmente, nel triennio, con apposito atto, il Piano già in vigore. Tale facoltà è ammessa in assenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti, ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse nel corso dell'ultimo anno, ovvero modifica degli obiettivi strategici.

Nella redazione, si è tenuto conto della peculiarità di Ente Pubblico non Economico a carattere associativo e a partecipazione necessaria dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo, che non utilizza fondi pubblici e che non esercita attività sostitutiva erariale per conto dello Stato.

Il documento ha carattere unitario per ciò che concerne, da un lato, gli aspetti di prevenzione della corruzione, dall'altro lato, la pianificazione degli adempimenti in tema di trasparenza amministrativa, in ottemperanza al contenuto della delibera ANAC n. 831/2016. I Piani integrati tra loro assolvono all'esigenza, unitariamente considerata, di prevenire i fenomeni corruttivi e di rendere pubbliche le modalità operative di comportamento del Consiglio con ostensione dei dati necessari per la trasparenza dell'attività amministrativa in chiave di prevenzione della corruzione.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo ha nominato il Responsabile Unico per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza Amministrativa, nella persona del sottoscritto Avv. Lorenzo Crocini, con delibera del 26.06.2017, incarico rinnovato con delibera del 12.01.2024.

Il Presente Piano integrato si articola in 2 Sezioni specificamente dedicate.

Sezione 1

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

1. Premessa introduttiva.

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione è realizzato in adempimento di un obbligo imposto dalla Legge n. 190/2012 esteso ai Consigli dell'Ordine con Delibera dell'ANAC n. 145/2014.

Tale Delibera è stata oggetto di impugnazione dinanzi al TAR Lazio il quale, con sentenza n. 11391/2015 depositata in data 14/09/2015, nel rigettare il ricorso ha, comunque, dettato il principio generale in virtù del quale *la generalità e l'astrattezza della norma di legge in questione comporta, dunque, la sua applicabilità a tutti gli enti pubblici; ma perché tale applicazione avvenga concretamente occorre che le relative disposizioni siano adattate alla natura ed alle dimensioni di ogni singolo ente.*

Con il nuovo art. 2-bis del Dlgs. n. 33/2013, introdotto dal Dlgs. 97/2016 (cosiddetto "FOIA"), l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina in tema di diritto di accesso civico, obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni, è stato espressamente esteso agli ordini professionali [art. 2-bis comma 2 lett. a)], con il limite della *compatibilità* delle norme alla fattispecie concreta, non potendo essere definito, *tout court*, l'Ordine professionale come Pubblica Amministrazione in senso proprio.

Conseguentemente si è proceduto alla redazione del Piano tenendo conto della peculiarità del Consiglio dell'Ordine che svolge attività in favore degli iscritti all'Albo e/o Registro ed i cui componenti, sebbene eletti, prestano la loro attività a completo titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese per le eventuali trasferte fuori Distretto di Corte di Appello.

In particolare, si evidenzia che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non è organo di governo che eserciti attività di indirizzo politico, perché i compiti affidatigli dalla legge professionale sono specifici e tendenzialmente privi di scelte discrezionali, anche con riferimento a quella parte di funzioni esercitate su delega dello Stato per le attività in favore della collettività, come ad esempio la gestione dell'ammissione del cittadino al gratuito patrocinio, sebbene in questo procedimento l'Ordine sia chiamato ad accertare i requisiti reddituali del richiedente alla luce di una complessa e a volte contraddittoria evoluzione giurisprudenziale, delibando la sussistenza dei profili di non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere¹. Quanto ai compiti di istituto come, ad esempio, l'iscrizione all'Albo, il richiedente deposita domanda di iscrizione corredata dalla documentazione indicata in dettaglio nell'apposito modello che è reperibile nel sito web ed il Consiglio, verificata la regolarità formale della documentazione esibita, delibera, come atto dovuto, l'iscrizione; tuttavia l'iscritto è obbligato a prestare l'impegno solenne dinanzi al Consiglio nei termini prescritti dalla Legge n. 247/2012.

Pertanto, tenuto conto della peculiarità dell'attività amministrativa svolta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione si sottrae ad alcune regole imposte dalla Legge n. 190/2012 per la generalità degli Enti Pubblici ed in particolare per quelli che godono di provvidenze pubbliche ovvero che svolgano attività delegata di incasso imposte o tasse per conto dello Stato ovvero di Enti Territoriali.

¹ Le caratteristiche peculiari del procedimento hanno consigliato di attribuirne la responsabilità ad una commissione collegiale; da notare altresì che l'Ordine di Arezzo ha provveduto alla pubblicazione nel proprio sito istituzionale di un apposito articolato *vademecum* contenente normativa di riferimento, requisiti di accesso e modalità di presentazione della relativa domanda, esplicitando verso gli utenti i criteri di ammissione al beneficio. Occorre osservare, infine, che normalmente l'utente, nell'introduzione del procedimento, è assistito dal legale prescelto, circostanza che riduce *ex se* i profili di incertezza legati alla delibazione della non manifesta infondatezza della pretesa.

In particolare, il Piano è stato adottato senza che siano state sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti; né si è prevista la costituzione di un OIV atteso il mancato inserimento degli enti pubblici non economici nell'art. 74 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante *Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*. Inoltre, si precisa che gli Ordini, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31.08.2013, n. 101, non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione delle performance né a dotarsi dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV): *“Art. 2 – comma 2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica. Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente. Per tali enti e organismi restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.”*

Non è stata, altresì, prevista, tra le misure di prevenzione, la rotazione degli incarichi per il personale poiché, per la esiguità del numero dei dipendenti, il Consiglio dell'Ordine non si è dotato di una pianta organica con definizione specifica delle competenze per singolo dipendente.

1.2 Nozione di corruzione in senso ampio

Per “corruzione” si intende l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

-Il *potere* è l'esercizio della funzione affidata al dipendente “pubblico”

-il *soggetto* è il dipendente pubblico cui è affidata la funzione

-l'*abuso* si ha quando il potere non è esercitato nei termini ed entro i limiti previsti dalla legge

-il *vantaggio privato* è un beneficio finanziario o di altra natura, non necessariamente personale, ma che può riguardare anche soggetti terzi cui il soggetto è legato in qualche modo.

L'inquadramento del fenomeno corruttivo nel contesto dei piani anticorruzione possiede, tuttavia, connotazioni non limitate alla sua definizione in ambito penale (nello stretto contesto dei reati contro la Pubblica Amministrazione) e coincide con il concetto di *maladministration*, intesa come *assunzione di decisioni* (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) *devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari*. Occorre quindi avere riferimento, nell'economia dei piani anticorruzione, ad atti e comportamenti che, anche se non integrativi di specifiche ipotesi di reato, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

D'altro canto, con riferimento alla specificità dei piani di prevenzione della corruzione, è stato da più parti notato come detti strumenti debbano considerare non solo i fatti (penalmente rilevanti) commessi a *vantaggio o nell'interesse* dell'ente collettivo (connotazione quest'ultima propria della responsabilità

amministrativa della persona giuridica ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001), ma anche i reati commessi *in danno* dell'ente o società pubblica.

1.3 Trasparenza come misura generale di prevenzione della corruzione.

La trasparenza degli atti e comportamenti amministrativi rappresenta l'asse portante delle politiche anticorruzione, inaugurate dalla legge n. 190/2012 e concretamente attuate con gli specifici obblighi di pubblicazione, posti come noto anche a carico delle società di diritto privato in controllo pubblico, recati dal Dlgs. n. 33/2013. La trasparenza amministrativa, sul piano generale, consente un controllo pubblico diffuso di atti e condotte e si riflette nell'immanenza dei principi di imparzialità e buon andamento portati dall'art. 97 della Costituzione repubblicana.

2. Riferimenti normativi

A) Disposizioni relative agli obblighi di prevenzione e repressione di fenomeni corruttivi.

- a. Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".
- b. Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013 n. 1 recante "Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
- c. Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", come modificato e integrato dal Dlgs. n. 97/2016.
- d. Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*".
- e. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".
- f. D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";
- g. Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 recante "*Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni*".
- h. Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*".
- i. Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" (G.U. 8 giugno 2016, n. 132);
- j. Delibera ANAC n. 777 del 24.11.2021 recante "*proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali*"
- k. Decreto legislativo n. 24/2023 recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*".
- l. D.p.r. n. 81/2023 "*Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*".

m. Piano Nazionale Anticorruzione 2023 adottato con delibera ANAC n. 605 del 19.12.2023;

B) Disposizioni relative alla normativa di settore.

- a. Legge 31 dicembre 2012 n. 247 recante *“Nuova disciplina dell’Ordinamento della Professione Forense”*.
- b. Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato sulla G.U. n. 241 del 16 ottobre 2014, in vigore dal 15 dicembre 2014.

C) Disposizioni normative riguardanti i reati di corruzione

- a. Articolo 314 c.p. - Peculato.
- b. Articolo 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell’errore altrui.
- c. Articolo 317 c.p. - Concussione.
- d. Articolo 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione.
- e. Articolo 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
- f. Articolo 319 ter - Corruzione in atti giudiziari.
- g. Articolo 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità.
- h. Articolo 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
- i. Articolo 322 c.p.- Istigazione alla corruzione.
- j. Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio.
- k. Articolo 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.
- l. Articolo 2635 c.c. – Corruzione tra privati.
- m. Articolo 2635 bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati.

3. Analisi del contesto esterno e interno

3.1 Contesto esterno. Gli strumenti di regolazione della prevenzione della corruzione, e in particolare il PNA adottato da ANAC, sin dall’inizio hanno posto l’attenzione sull’importanza dell’analisi del contesto all’interno del quale l’ente, nel nostro caso l’ente pubblico associativo, si trova ad operare. E’ infatti evidente come la struttura del contesto e i relativi condizionamenti ambientali possano rappresentare fattori di innesco di fenomeni illeciti direttamente proporzionali al minor livello di sensibilità sociale e/o di garanzia della legalità. La valutazione del contesto esterno è stata eseguita alla luce del rapporto 2023 *“Illegalità e criminalità organizzata nell’economica della Toscana”*, a cura dell’Istituto Regionale di Programmazione Economica della Toscana (IRPET), presentato in data 04.04.2024. Dall’esame del rapporto non sono emersi elementi di significativo impatto rispetto all’attività dell’ente. Il tenore del rapporto citato è espressamente richiamato quale presupposto e parte integrante del presente atto.

3.2 Contesto interno. Il contesto interno muove dalla realtà di ente pubblico non economico operante nel circondario del Tribunale di Arezzo, di ridotte dimensioni e dotazioni organiche.

L’istruttoria interna finalizzata alla predisposizione del presente aggiornamento, ha permesso di verificare l’assenza di precedenti casi giudiziari che abbiano interessato in qualche misura

l'ente medesimo, o di altri episodi di corruzione o cattiva gestione in ambito locale, che abbiano lambito l'Ordine.

In particolare, l'analisi è stata svolta in relazione ai seguenti parametri storici:

- a) Precedenti giudiziari o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'ente; sentenze passate in giudicato; procedimenti in corso; decreti di citazione a giudizio riguardanti reati contro la Pubblica Amministrazione, il falso, la truffa e la truffa aggravata ai danni dell'Amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.);
- b) Procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile;
- c) Ricorsi amministrativi pendenti in tema di affidamenti di contratti pubblici;
- d) Segnalazioni di cattiva gestione pervenute dall'interno dell'ente o dall'esterno;
- e) Segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti;
- f) Ulteriori dati rinvenuti sulla scorta dell'esame delle rassegne stampa.

La verifica di tutti i parametri enunciati ha dato esito negativo.

La valutazione della situazione di contesto consente pertanto di concludere che il grado di rischio afferente specificamente l'Ordine degli Avvocati di Arezzo sia rimasto, sotto il profilo in esame, sostanzialmente immutato, essendo rimasti sostanzialmente immutati sia i compiti istituzionali sia l'assetto organizzativo. Le risultanze della relazione annuale del Rpct, predisposta e pubblicata nei termini di legge, consentono altresì di rilevare che, nel corso del 2023 non sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi, né risultano essersi verificati fatti corruttivi, né quindi risultano essere stati aperti procedimenti disciplinari o penali in relazione a detti eventi. Allo stesso modo, non sono risultate violazioni dei divieti di cui agli artt. 35-bis e 53 comma 16-ter del Dlgs. n. 165/2001. Fatti salvi gli adeguamenti normativi cui è stato fatto breve cenno, le esigenze di prevenzione e tutela dell'ente appaiono, pertanto, sostanzialmente immutate.

4. Destinatari del Piano

Le disposizioni del PTPC, oltre ai dipendenti, si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai seguenti soggetti:

1. i componenti del Consiglio;
2. i componenti delle Commissioni (anche esterni);
3. i consulenti;
4. i revisori dei conti;
5. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

I componenti eletti quali **Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo** per il quadriennio 2023-2026 hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'articolo 20 del D. L.vo 8 aprile 2013 n. 39. Non hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'art. 14 del D. L.vo 14 marzo 2013, n. 33 nella parte in cui stabilisce la pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo. Il decreto legislativo n. 97 del 2016 ha ristretto l'anzidetto obbligo ai soli componenti degli organi di indirizzo politico di Stato, regioni ed enti locali [cfr. art. 13 lett. b), che ha modificato l'art. 14 del d.lgs. 33/2013].

Componente (nome e cognome)	Titolo (Presidente, Vicepresidente, Segretario Tesoriere, Consigliere, Componente)
Avv. Rita Cavezzuti	Presidente
Avv. Alessandra Joseph	Consigliere Segretario
Avv. Riccardo La Ferla Omiccioli	Consigliere Tesoriere
Avv. Paolo Enrico Ammirati	Consigliere
Avv. Francesca Arcangioli	Consigliere
Avv. Enzo Benincasa	Consigliere
Avv. Antonella Calussi	Consigliere
Avv. Nicola Fabbri	Consigliere
Avv. Piero Melani Graverini	Consigliere
Avv. David Scarabicchi	Consigliere
Avv. Elisa Valentini	Consigliere

Personale dipendente

Dipendente (nome e cognome)	Qualifica (Profilo contrattuale con riferimento al livello della qualifica del contratto applicato)
PATRIZIA FABBRICA	IV livello - Contratto enti pubblici non economici
MICHELA CHIODINI	V livello Contratto enti pubblici non economici
SUSANNA MECATTI	V livello Contratto enti pubblici non economici

Soggetti nominati **Componenti di Commissioni istituite dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati** per il quadriennio 2023-2026 i quali hanno depositato in Segreteria il proprio *curriculum vitae* autorizzandone la pubblicazione.

Le Commissioni

Tenuta Albi e Cancellazioni	Avv. ti Cavezzuti e Joseph
Tassazione notule civili	Avv.ti Fabbri, Scarabicchi e Valentini
Tassazione notule penali	Avv.ti Arcangioli, Melani Graverini, Scarabicchi e Valentini
Commissione per la liquidazione notule superiori a €. 15.000,00 civili	Avv.ti Fabbri, Scarabicchi e Valentini
Commissione per la liquidazione notule superiori a €. 15.000,00 penali	Avv.ti Arcangioli, Melani Graverini e Valentini
Vidimazione libretti	Avv.ti Ammirati, Cavezzuti e Joseph
Patrocinio a spese dello stato	Avv.ti Fabbri e Valentini
Commissione Difese d'Ufficio	Avv.ti Arcangioli, Melani Graverini e Valentini
Rapporti con i Magistrati	Avv.ti Ammirati, Arcangioli, Calussi, Cavezzuti e Joseph
Rapporti con gli Avvocati	Avv.ti Ammirati, Benincasa, La Ferla Omiccioli e Melani Graverini
Rapporti con i Praticanti	Avv.ti Arcangioli e Fabbri
Rapporti con la Cassa Forense	Avv.ti Benincasa e Calussi
Rapporti con la Fondazione	Avv.ti Calussi e Fabbri
Rapporti con l'ODM	Avv.ti Benincasa, Fabbri e Joseph
Rapporti con il CPO	Avv.ti La Ferla Omiccioli e Valentini
Rapporti con gli altri Ordini Professionali	Avv.ti Arcangioli, Calussi, La Ferla Omiccioli e Valentini
Addetto stampa	Avv.ti Cavezzuti e La Ferla Omiccioli
Biblioteca	Avv.to Calussi
Informatica e sito dell'Ordine	Avv.ti Calussi e Joseph
Formazione Continua	Avv.ti Calussi e Joseph
Tentativi di conciliazione	Avv.ti Benincasa e La Ferla Omiccioli

Negoziazione assistita	Avv.ti Cavezzuti e Benincasa
Delega firma per Segretario F.F.	Avv.ti Ammirati
Delega firma libretti pratica	Avv.ti Cavezzuti e Joseph
Delega firma nei Registri per le notifiche da parte degli Avvocati	Avv.ti Cavezzuti e Joseph
Delega conformità atti	Avv.ti Cavezzuti e Joseph
Delega Consigliere firma sui contratti smarcad da consegnare agli iscritti	Avv.ti Cavezzuti e Joseph

Soggetti terzi che intrattengono rapporti con il Consiglio dell'Ordine in virtù di contratto di fornitura servizi e consulenza i quali hanno depositato in Segreteria il proprio *curriculum vitae* autorizzandone la pubblicazione.

Nome	Tipologia di incarico	Compenso annuo lordo	Delibera COA incarico
Dott. Gino Faralli	CV Consulente commerciale e del lavoro	€ 3300.00	delibera
Avv. Lorenzo Crocini	CV Resp. prev.corruzione e trasparenza	€ 2000.00	delibera
Dott. Dario Dieci	CV Gestione e aggiornamento portale web	€ 850.00	delibera
Avv. Marco Soffientini	CV D.P.O./R.P.D.	€ 2.000.00	Delibera
Alessandro Conturso	CV Amministratore est. di sistema	€ 1.500.00	Delibera
Avv. Luca Sileni	CV Responsabile trans. digitale	€ 1.042.00	Delibera
Avv. Giuseppe Vitrani	CV Responsabile conserv. digitale	€ 1.042.00	Delibera

Organo di controllo

Avv. Marco Panozzi	CV	Revisore Unico	delibera
--------------------	--------------------	----------------	--------------------------

Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 d. l.vo n. 33/2013 così come modificato dall'art. 10, comma 1, lett. b) d. lgs. 97 del 2016.

Dipendenti (nome e cognome)	Compito affidato
Patrizia Fabbrica	Raccolta e pubblicazione documenti per la sezione del sito web "Amministrazione trasparente"

Michela Chiodini	Raccolta e pubblicazione documenti per la sezione del sito web "Amministrazione trasparente"
------------------	--

5. Individuazione delle aree di rischio e sintesi delle misure di prevenzione.

Parte centrale del Piano è l'analisi dei rischi di corruzione che possano incidere sul regolare svolgimento dell'attività del Consiglio, seguita dalla valutazione sotto il profilo del valore di rischio e dall'adozione delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione. Tuttavia questa analisi non può prescindere dalla valutazione della peculiare attività del Consiglio che, sottratta a margini di discrezionalità amministrativa, conseguentemente, può ritenersi di difficile penetrazione rispetto a fenomeni corruttivi.

Per effettuare l'analisi dei rischi si è proceduto alla mappatura in aree delle attività del Consiglio.

Le aree di rischio delle attività del Consiglio interessate dalla mappatura.

A) Area acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento.
2. Progressioni di carriera.
3. Conferimento di incarichi di collaborazione esterna.

In relazione alla presente area, si precisa che nel corso dell'anno 2017 l'Ordine degli Avvocati ha predisposto una serie di provvedimenti regolamentari tesi a disciplinare compiutamente i diversi procedimenti coinvolti. Tali provvedimenti, adottati con delibere consiliari del 27 ottobre 2017 sono i seguenti:

- Piano Triennale del personale e provvedimenti conseguenti (ex Dlgs 165/2001, art. 1);
- Regolamento interno per la disciplina delle procedure di mobilità esterna;
- Regolamento per le assunzioni a tempo determinato (ex Dlgs 165/2001, art. 36);
- Regolamento di istituzione e funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (ex Dlgs 165/2001, art. 57);
- Piano triennale delle azioni positive del personale (ex Dlgs 198/2006, art. 48).

Sintesi delle misure di prevenzione:

A1. Requisiti di partecipazione predeterminati. Formazione delle commissioni di concorso tali da ridurre al minimo i rischi di corruzione; dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse in capo ai commissari. Osservanza dei regolamenti interni.

A2. Osservanza delle regole previste dal CCNL; esclusione dell'affidamento di mansioni superiori al livello normativo e retributivo del dipendente. Osservanza dei regolamenti interni.

A3. Individuazione circostanziata e specifica dell'incarico da attribuire a terzi e motivazione del provvedimento che affida l'incarico; rotazione degli incaricati compatibilmente con l'offerta del mercato, il costo per l'esercizio dell'incarico e il rispetto delle esigenze operative di continuità del servizio; accertamento dei requisiti dell'incaricato e verifica dell'assenza di conflitti di interesse; trasparenza degli atti di conferimento degli incarichi esterni e dei compensi attribuiti; competenza del Consiglio, anche in sede di eventuale ratifica a posteriori.

B) Area servizi e forniture

L'Ordine degli Avvocati procede agli affidamenti di lavori servizi e forniture secondo le regole del diritto privato, mediante richiesta di preventivi da parte dei consiglieri provveditori o con delibera motivata del Consiglio.

Con propria delibera del 04.10.2024, il Consiglio dell'Ordine, in ragione del quadro normativo vigente, ha ritenuto non applicabile all'Ordine degli Avvocati la disciplina in materia di contratti pubblici.

Sintesi delle misure di prevenzione:

Provvedimento di affidamento motivato; verifica del rapporto qualità/prezzo alla luce della richiesta di preventivi e offerte.

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo Avvocati, dal Registro Praticanti, dal Registro Abilitati alla Difesa a spese dello Stato.
2. Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione.
3. Provvedimenti amministrativi di accreditamento eventi formativi.
4. Provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto pareri consultivi previsti per legge.
5. Provvedimenti amministrativi di opinamento parcelle ed ammissione al Gratuito Patrocinio nel Settore Civile.
6. Provvedimenti amministrativi di conciliazione iscritto/cliente e consegna documenti al cliente.

Sintesi delle misure di prevenzione:

- C1. Pubblicazione nel sito web dei requisiti di iscrizione e dei relativi moduli; assunzione del provvedimento conseguente possibilmente nella prima seduta successiva utile;
- C2. Rilascio delle certificazioni entro una settimana dalla richiesta;
- C3. Rispetto del regolamento CNF per l'accreditamento di eventi formativi;
- C4. Pubblicazione eventuali pareri nel sito web istituzionale;
- C5. Pubblicazione nel sito web istituzionale di requisiti e modulistica per opinamento parcelle; vigilanza da parte del Consiglio; verifica puntuale dei requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio, nei casi di particolare complessità e valore discussione in sede di Consiglio;
- C6. Nomina di due consiglieri; turnazione.

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli iscritti.
2. Provvedimenti amministrativi di pagamento verso i creditori.
3. Provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento obblighi non di natura deontologica.
4. Nomine o affidamento di incarichi di competenza del Presidente in virtù di disposizioni normative.

Sintesi delle misure di prevenzione:

- D1. Incasso delle quote tramite sistema PagoPA; aderenza a criteri di contabilità pubblica;
- D2. Pagamento entro 30 gg. dalla ricezione della fattura elettronica e del Durc ove richiesto;
- D3. Monitoraggio e controllo da parte del Tesoriere, che riferisce al Rpct qualunque anomalia eventualmente rilevata;
- D4. Condivisione delle nomine o affidamenti di incarichi con il Consiglio; rotazione dei soggetti da nominare; verifica di assenza di situazioni di conflitto di interessi.

Con delibera assunta in data 01.03.2024, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo si è dotato di regolamento interno con il quale sono state disciplinate le funzioni e le modalità di funzionamento degli organi, il conferimento di incarichi e deleghe, la gestione delle spese e dei rimborsi ai consiglieri, la redazione e approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

In particolare, per quanto di interesse in questa sede, ai sensi dell'art. 4 Reg. è stata regolata l'ipotesi di eventuale conflitto di interessi del consigliere; con l'art. 13 Reg. (*"Gestione delle spese"*) è stato disposto quanto segue:

"1. Nessuna spesa diversa da quella relativa ai servizi correnti senza una precedente delibera autorizzativa del Consiglio può essere disposta. 2. Ogni spesa non contemplata nel bilancio preventivo o eccedente i limiti indicati nel medesimo, deve essere oggetto di apposita deliberazione del Consiglio, allo specifico fine di garantire la stabilità finanziaria dell'Ente e l'effettività della prestazione. 3. Il Consigliere Tesoriere, fermo restando il suo obbligo di rendiconto in sede di consuntivo annuale, può disporre, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte del Consiglio, e con il mezzo ritenuto più idoneo, pagamenti di importo non superiore a € 2000,00 per le seguenti voci di spesa: - servizi e materiale di consumo (a titolo esemplificativo: cancelleria, spese postali, materiali di consumo per pc, stampanti e fotocopiatrici, acqua, detersivi, piante, quotidiani); - rimborsi delle spese sostenute dai Consiglieri e/o delegati per la partecipazione ad eventi, incarichi o iniziative, laddove la partecipazione sia stata espressamente deliberata secondo le disposizioni di cui all'articolo seguente 4. Per ogni contratto relativo a forniture di materiale o di servizi di valore superiore a € 2500,00 è necessaria l'acquisizione di almeno 3 preventivi redatti da idonee ditte. Fra questi, il Consiglio ha facoltà di selezionare l'offerta ritenuta più idonea secondo criteri di qualità ed economicità, nonché tenendo conto delle garanzie di esecuzione".

In data 03.12.2024, l'Ordine degli Avvocati di Arezzo ha aggiornato e pubblicato il proprio organigramma.

6.Valutazione del rischio secondo le previsioni del PNA 2019: approccio qualitativo-quantitativo e adozione delle misure di prevenzione.

L'adozione del PNA 2019 ha determinato un mutamento metodologico nella valutazione del rischio, avendo suggerito l'Autorità Anticorruzione di perseguire un metodo non più quantitativo ma qualitativo, maggiormente legato alla realtà specifica del singolo ente, sulla scorta dell'analisi motivata di alcuni indici rivelatori.

La valutazione del rischio non dovrà più essere tradotta in valori numerici, quanto piuttosto condurre all'espressione di un giudizio motivato sulla scorta delle evidenze internamente accertate. *Nell'approccio qualitativo – afferma l'Allegato 1 al PNA 2019, pag. 33 - l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi ... Diversamente nell'approccio di tipo quantitativo si utilizzano analisi statistiche o matematiche per quantificare l'esposizione dell'organizzazione al rischio in termini numerici."* La mancanza di serie statistiche scientificamente validate ha indotto ANAC a suggerire l'approccio qualitativo, con il conseguente abbandono dei criteri esposti nell'allegato 5 al PNA 2013, già correntemente applicato, ma che *"non va più considerato un riferimento metodologico da seguire"* (Allegato 1 al PNA 2019, pag. 33).

L'ente ha inteso quindi adeguarsi alle nuove indicazioni, dando rilievo ai seguenti indicatori e dati oggettivi per la stima del rischio:

-grado di discrezionalità nella gestione dei processi interni;

- livello di collaborazione dei responsabili di processo e grado di attuazione delle misure di trattamento;
- eventuale manifestazione di eventi corruttivi in passato, nei singoli processi esaminati;
- precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari;
- segnalazioni pervenute;
- ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.

L'analisi, che si lega naturalmente allo studio del contesto interno e ne costituisce una specifica prospettiva, ha consentito di accertare che non sussistono, nel caso di specie, peculiari livelli di rischio corruttivo; ciò, sulla base della struttura plurisoggettiva della *governance*, che comprende la previsione di organi e apparati di controllo interno (Revisore, Rpct), delle norme di legge e dei regolamenti interni che limitano i caratteri discrezionali dei singoli procedimenti, del buon grado di collaborazione del Consiglio con Rpct e Revisore, nonché, e soprattutto, dell'assenza di precedenti giudiziari/disciplinari afferenti fatti di reato (e, in specie, fatti di corruzione), ovvero di segnalazioni interne o comunque provenienti dagli *stakeholders*.

La valutazione in concreto degli indicatori sopra esposti deve comunque essere ponderata con la considerazione astratta in base alla quale anche i processi gestiti dall'Ordine possiedono, di per sé, un minimo grado di rischio endogeno, con riferimento al possibile verificarsi di eventi avversi di carattere corruttivo. Tale ponderazione ha dato luogo alla complessiva valutazione prudenziale dei rischi.

La valutazione del rischio è ancorata a fattori che incidono sul regolare svolgimento del processo di formazione del provvedimento amministrativo.

Il rischio appare tanto minore quanto più il processo considerato sia legato a criteri procedurali e decisionali obiettivi, e tanto maggiore quanto più il processo stesso sia legato a valutazioni soggettive discrezionali.

Viceversa, processi gestiti da un singolo istruttore determinano un grado di rischio maggiore rispetto ai processi che prevedono un'istruttoria plurisoggettiva, svolta da commissioni o dal consiglio in sede collegiale.

Nella redazione del presente aggiornamento, si è ritenuto di confermare un approccio di tipo misto, comprensivo sia della valutazione degli indicatori di tipo qualitativo sopra esposti, sia della rappresentazione in termini quantitativi del rischio associato a ciascun processo mappato, mediante l'attribuzione di valori fittizi differenziati a seconda della presenza di requisiti vincolanti o non vincolanti e della previsione di un singolo consigliere istruttore, oppure di una commissione o del consiglio in sede collegiale, il tutto secondo la tabella che segue:

<i>Richiedente</i>	<i>Valore</i>
Requisiti vincolanti	0
Requisiti non vincolanti	1
Nessun requisito	2
<i>Introduzione Procedimento</i>	<i>Valore</i>
Requisiti vincolanti	0
Requisiti non vincolanti	1
Nessun requisito	2
<i>Istruttoria</i>	<i>Valore</i>
Regole vincolanti	0
Regole non vincolanti	1
Discrezionalità totale	2
<i>Istruttore</i>	<i>Valore</i>
Collegiale	0
Commissione	1
Singolo componente	2
<i>Organo Decidente</i>	<i>Valore</i>
Collegiale	0
Commissione	1
Singolo componente	2
<i>Decisione</i>	<i>Valore</i>
Regole vincolanti	0
Regole non vincolanti	1
Discrezionalità totale	2

L'individuazione del grado di rischio dei singoli procedimenti e delle misure e delle relative misure di prevenzione adottate sono riassunte nelle **tabelle A e B**, allegate al presente Piano per costituirne parte integrante ed essenziale.

In particolare, laddove il valore ottenuto è stato minore di **0,5**, il grado complessivo di rischio è stato classificato *Basso*; laddove il valore ottenuto è stato compreso tra **0,5 e 1**, il grado complessivo di rischio è stato classificato *Medio*; laddove il valore è stato maggiore di **1** il grado complessivo di rischio è stato classificato *Alto*.

7. Formazione e Codice di Comportamento del Personale Dipendente.

Il Consiglio, attraverso il Consigliere Segretario, provvederà ad effettuare incontri periodici con il personale dipendente diretti ad illustrare il Codice di Comportamento e le modalità operative di svolgimento del lavoro in modo tale da evitare pericoli di fenomeni corruttivi.

A tal fine, dipendenti e collaboratori sono stati resi edotti dell'adozione, in data 22.01.2024, del Codice di comportamento dei dipendenti aggiornato alla luce del D.p.r. n. 81/2023.

8. Rotazione del personale.

La rotazione degli incarichi è prevista dal Piano Nazionale Anticorruzione come misura di prevenzione della corruzione. Si tratta, tuttavia, di una misura che, a causa dell'esiguità del numero dei dipendenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo, non può essere adottata, in quanto si comprometterebbe la funzionalità e l'efficienza dell'ente. Si rileva, tuttavia, che, in linea con le indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'Ordine organizza la propria attività in modo da favorire la trasparenza interna e la condivisione delle informazioni e delle conoscenze, evitando l'isolamento e l'eccessiva concentrazione delle funzioni in capo ad un unico soggetto. Inoltre, essa impronta la propria organizzazione dell'attività al modello della "segregazione delle funzioni" distinguendo, tra coloro che operano nel medesimo processo, il soggetto che: a) svolge istruttorie ed accertamenti; b) adotta decisioni; c) attua le decisioni prese; d) effettua le verifiche.

9. Tutela del dipendente che segnala illeciti.

L'istituto della tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. "*whistleblowing*") è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 190/2012, che ha inserito nel contesto del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'articolo 54 *bis*, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti".

La materia è stata riformata con il Dlgs. n. 24/2023, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*".

In ossequio alle nuove previsioni normative, il Consiglio dell'Ordine ha approvato e pubblicato un proprio Regolamento interno per la gestione delle segnalazioni di illeciti (c.d. *Regolamento whistleblowing*), cui si rinvia.

L'istruttoria dell'eventuale segnalazione attraverso i canali previsti dal Regolamento è demandata al Rpct dell'Ordine.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Si evidenzia, per completezza, che nel corso dell'anno 2024 non sono pervenute segnalazioni ai sensi della normativa indicata.

Sezione 2

Misure per la Trasparenza e l'Integrità

1. Introduzione

Il concetto di trasparenza amministrativa si esplica attraverso l'accessibilità delle informazioni relative alla organizzazione ed alla attività del Consiglio, allo scopo di renderle più rispondenti alle esigenze degli iscritti attraverso forme diffuse di controllo sulle attività istituzionali del Consiglio stesso e sull'utilizzo delle risorse economiche acquisite dal Consiglio con i contributi degli iscritti.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Per dare attuazione all'esigenza di trasparenza amministrativa si è fatto ricorso alla pubblicazione nel sito web del Consiglio di un'apposita Sezione denominata "Amministrazione Trasparente".

1.2 Diritto di accesso civico e obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni.

Il Dlgs. n. 97/2016, cosiddetto FOIA (*Freedom of information act*) ha modificato in più parti il testo del Dlgs. n. 33/2013, portante il *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*.

In particolare, ai sensi del nuovo art. 1 *"La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"*.

La nuova disciplina ha inciso sull'ambito soggettivo di applicazione (art. 2-bis decreto n. 33/2013), ha introdotto l'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 con le esclusioni di cui all'art. 5-bis, ha abrogato l'obbligo di adozione del separato programma per l'integrità e la trasparenza (art. 10), ha riformulato gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di amministrazione, direzione e governo (art. 14) e gli obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti (art. 15).

1.3 Accesso Civico L'istituto dell'accesso civico (art. 5) è oggi inteso come diritto di chiunque di accedere a qualsiasi documento, informazione o dato detenuto dal soggetto pubblico, anche in assenza di una posizione o di un interesse giuridico qualificati. Il diritto di accesso concerne in particolare documenti, informazioni e dati che non siano oggetto dell'obbligo di pubblicazione. E' previsto dalla norma un dettagliato procedimento per il coinvolgimento di eventuali controinteressati, con tutela giurisdizionale garantita dinanzi al TAR, ai sensi del Dlgs. n. 104/2010. Le eccezioni all'accesso civico sono elencate dall'art. 5-bis del Dlgs. n. 33/2013: l'accesso potrà essere negato al fine di evitare un pregiudizio concreto agli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi comprese proprietà intellettuale, diritto di autore e segreti commerciali.

Esercizio del diritto. La richiesta è gratuita salvo il diritto al rimborso delle spese, non deve essere motivata e potrà essere presentata tramite pec mediante l'utilizzo del modulo appositamente predisposto e pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale: *Richiesta-accesso-civico-Ordine Avvocati Arezzo*.

Responsabili e indirizzi. Il responsabile per la trasparenza dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo è l'Avv. Lorenzo Crocini. L'indirizzo pec cui inoltrare la richiesta di accesso civico è il seguente: *ordineavvocatiarezzo@puntopec.it*; l'indirizzo cui inoltrare la richiesta di accesso, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del responsabile della trasparenza, è il seguente: *avvlorenzocrocini@cnfpec.it*.

Misure organizzative per l'attuazione degli obblighi di trasparenza. Al fine di garantire la trasmissione e il materiale inserimento dei dati nel sito, vengono individuati:

Patrizia Fabbrica e Michela Chiodini

cui viene demandato il tempestivo e regolare flusso dei dati e delle informazioni da pubblicare, ai fini del rispetto dell'integrità, del costante aggiornamento, della completezza e tempestività dei dati, nonché della conformità ai documenti originali in possesso dell'Ordine.

2. Fonti normative

Le principali fonti normative per la stesura della presente Sezione del Piano Integrato sono il Decreto Legislativo n. 33/2013 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* (G.U. 8 giugno 2016, n. 132), nonché le Delibere n. 2/12 della CIVIT (ora ANAC) e n. 50/2013 dell'ANAC, e il Piano Nazionale Anticorruzione (aggiornamento 2023) costituente *“atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)»*.

3. Contenuti

Per dare attuazione alle disposizioni di legge sul tema della trasparenza di seguito si rappresenta il percorso di realizzazione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Consiglio.

La Sezione *Amministrazione Trasparente* possiede un *link* sulla *Home Page* del sito web del Consiglio che trasferisce l'utente ad una pagina di indice delle singole pagine web di rilevanza specifica.

All'interno di ogni successiva pagina si potranno attingere le notizie e le informazioni ostensibili per legge nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati personali ai sensi del Reg. UE n. 679/2016.

Di seguito vengono riportati i contenuti delle singole pagine web che verranno aggiornate tempestivamente ad ogni cambiamento dei propri contenuti per effetto di integrazioni normative e di modifiche soggettive od oggettive (in parentesi l'articolo di riferimento del Dlgs. n. 33/2013).

A) Atti di carattere normativo e amministrativo generale (Art. 12)

Sono pubblicati gli atti normativi applicabili, nonché tutti i Regolamenti emanati dal Consiglio; i provvedimenti di carattere amministrativo generale relativi alla presentazione delle domande di iscrizione o di accesso ai servizi resi dal Consiglio.

B) Dati concernenti i componenti del consiglio (Art. 14)

La pagina web contiene l'indicazione delle generalità dei Consiglieri eletti con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall'art. 14 d. l.vo 33/2013: la pubblicazione della data di nomina, del relativo *curriculum*, della dichiarazione ex art. 14 e della dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità ex art. 20 Dlgs. n. 39/2013, degli eventuali compensi connessi alla carica.

C) Dati concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (Art. 15)

La pagina web contiene l'indicazione delle generalità dei Collaboratori e soggetti che prestano la loro attività di consulenza in favore del Consiglio con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall'art. 15 d. l.vo 33/2013: generalità, *curriculum*, tipologia di incarico, compenso, delibera di incarico, dichiarazione incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o

svolgimento di attività professionali (art. 15 comma 1 lett. c Dlgs. n. 33/2013).

D) Dati concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Art. 16); a tempo determinato (Art. 17); contrattazione collettiva (Art.21)².

La pagina web indica le voci di bilancio con la divisione dei costi del personale ripartiti per fasce delle aree professionali e con l'indicazione del costo complessivo del personale diviso per aree professionali.

Analogamente per il personale a tempo determinato, eventualmente assunto attraverso agenzie interinali per compiti specifici e nel caso di urgenza durante il corso di espletamento del bando di concorso per l'assunzione del personale.

La pagina indica gli eventuali premi concessi ai dipendenti con la indicazione della misura complessiva.

Infine la pagina contiene il link di accesso alla pagina relativa al C.C.N.L. del personale dipendente.

E) Dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (Art. 22)

La pagina contiene i riferimenti della Fondazione per la Formazione Forense, ente di diritto privato costituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo, e l'indicazione dell'eventuale onere complessivo annuale gravante sul bilancio dell'Ordine, dell'eventuale numero dei rappresentanti dell'Ordine nell'organo di governo della Fondazione, della composizione dell'organo amministrativo, dei risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari della medesima Fondazione. Si precisa, sul punto, che la Fondazione, in seguito alle modifiche normative intervenute con il Dlgs. n. 97/2016, risulta collocata al di fuori del campo di applicazione delle disposizioni in tema di anticorruzione e trasparenza, date le sue ridotte dimensioni economico finanziarie.

F) Dati relativi ai provvedimenti amministrativi (Art. 23)³

La pagina contiene gli elenchi dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi, in forma schedare sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto, concernenti:

- a) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 50/2016;
- b) concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale;
- c) accordi stipulati con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

G) Dati relativi alle concessioni di sovvenzioni, contributi e attribuzione di vantaggi economici a persone

¹ L'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 101 del 2013 ha escluso che agli Ordini e Collegi professionali si applichi l'art. 4 del decreto 150 del 2009 in materia di ciclo delle performance con ciò facendo venire meno gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013 anche per come successivamente modificato dal decreto d. lgs. 97/2016.

² Gli obblighi di cui all'art. 23 del d. lgs. 33 del 2013 sono stati semplificati dall'art. 22 del d. lgs. 97 del 2016 in tema di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, eliminando l'obbligo di pubblicare i provvedimenti di autorizzazione o concessione nonché i provvedimenti relativi a concorsi e procedure selettive per l'assunzione del personale e le progressioni di carriera, fermo restando l'obbligo di pubblicare i bandi di concorso previsto dall'articolo 19 del d. lgs. 33 del 2013. Inoltre, per i provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, o ad accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche viene, altresì, eliminato l'obbligo di pubblicarne il contenuto, l'oggetto, la spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.

fisiche ed enti pubblici e privati (Art. 26)⁴ con la pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiati (Art. 27)

La pagina web indica le eventuali sovvenzioni in favore di associazioni per la coorganizzazione di eventi il cui vantaggio sia superiore ad € 1.000,00 con la specifica indicazione del tipo di sovvenzione ovvero del vantaggio economico con l'elencazione dei dati del soggetto beneficiato. Per espressa previsione dell'art. 27 Dlgs. n. 97/2016 non vengono pubblicati i dati relativi alle sovvenzioni, ai contributi e ai relativi beneficiari, qualora idonei a rivelare condizioni di disagio economico-sociali del beneficiato.

H) Dati relativi ai bilanci consuntivi e preventivi (art. 29)

La pagina contiene il *link* per il *download* dei Bilanci Preventivi e Consuntivi approvati dall'Assemblea degli iscritti.

I) Dati relativi ai beni immobili e la gestione del patrimonio (art. 30)

Contiene i dati e titoli di acquisto o di utilizzo di eventuali beni immobili.

L) Dati relativi agli organi di controllo (Art. 31)

La pagina web contiene le generalità dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con curriculum e atto di nomina.

M) Dati relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35)

La pagina web contiene i dati previsti dall'art. 35 con riferimento alle attività del Consiglio.

In particolare i procedimenti amministrativi riguardanti la iscrizione all'albo ed al registro, la formazione delle commissioni, i procedimenti di ammissione al gratuito patrocinio.

Sono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale;
- d) per i procedimenti ad istanza di parte: gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, cui presentare le istanze;
- e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
- f) il termine fissato per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
- h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del

³ L'articolo 23 del d. lgs. 97 del 2016, intervenendo sull'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013, elimina l'obbligo della rilevazione d'ufficio e la segnalazione all'ANAC in capo al responsabile della prevenzione della corruzione in merito alla mancata pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni e altri contributi.

provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36 del d. l.vo 33/2013;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
La pagina web contiene il *link* per il *download* dei moduli e i formulari necessari per il procedimento.

N) Dati relativi alle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti elettronici (art. 36)

La pagina web contiene i dati e le informazioni previste dall'art. 5 d. l.vo 82/2005 relativamente ai pagamenti elettronici per l'erogazione dei servizi. In particolare i codici IBAN per i bonifici e l'identificativo del c/c per i versamenti diretti da parte dell'interessato nonché l'attivazione del POS.
Costituiscono parte integrante del presente Piano gli allegati "A" (tabella dei criteri di determinazione del fattore di rischio) e "B" (tabella riepilogativa con indicazione dei valori di rischio).

O) Altri contenuti – prevenzione della corruzione

La pagina contiene il Piano anticorruzione – trasparenza e le relazioni del Rpc.

P) Altri contenuti – accesso civico

Contiene i moduli accesso civico e segnalazione illeciti.